

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA NAVIGAZIONE
DEI NATANTI



NATANTI

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
05/2025

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con **Genertel** e le garanzie che **Genertel** ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il **Set informativo**;
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti;
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data a partire dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione "Presentazione del Prodotto" trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella "Tabella delle garanzie" trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Presentazione del prodotto	3
B. Definizioni	5
C. Condizioni di Assicurazione Natanti	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	6
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	6
Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio	6
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	6
Art. 2 - Decorrenza delle garanzie	6
Art. 3 - Durata dell'assicurazione	7
Art. 4 - Proposta del rinnovo	7
Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento	7
> DOVE VALE LA COPERTURA?	7
Art. 6 - Estensione territoriale	7
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	7
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio	7
Art. 8 - Gestione del contratto	8
Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di furto del Natante	9
Art. 10 - Altre assicurazioni	9
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente	9
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	9
Art. 13 - Area Riservata	9
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	10
Art. 15 - Denuncia di Sinistro	10
Art. 16 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel	10
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	10
Art. 17 - Modalità di reclamo	10
Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	11
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	11
SEZIONE 1 > RESPONSABILITA' CIVILE	14
> CHE COSA È ASSICURATO?	14
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	14
> CHE COSA È ASSICURATO?	14
Art. 1.2 - Rischi esclusi	14
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	15
Art. 1.3 - Esclusioni previste dal contratto	15

A. Presentazione del prodotto



IL PRODOTTO ASSICURATIVO “NATANTI” DI GENERTEL

“Natanti” di Genertel assicura per il rischio di Responsabilità Civile e i rischi accessori derivanti dalla navigazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in aggiunta alla garanzia di Responsabilità Civile (R.C.) sempre presente, può attivare anche la garanzia accessoria Assistenza Legale, per comporre e personalizzare il proprio contratto di assicurazione.

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIA SEMPRE COMPRESA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITA' CIVILE La garanzia obbligatoria che ti permette di navigare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.		Sezione 1

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un <i>Sinistro</i> che coinvolge il <i>Natante</i> mentre naviga o giace in acqua.		Massimale indicato in Polizza	Sezione 2

AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che il termine ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la Polizza** (ad esempio in caso di *Minimi* o *Scoperti*).
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un furto).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



Contatti utili



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 telefono: +39.040.20.20.20
sab 8-14



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9-18 telefono +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

email assistenzalegale@genertel.it
posta Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli,
4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax +39.06.42133206
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 -
34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Area riservata

Il *Contraente* può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito **www.genertel.it** o tramite l'app **Genertel+**.

Il *Contraente* può usare l'Area Riservata – Home Insurance per:

- acquistare la *Polizza*;
- trasferire il contratto su un altro natante;
- consultare e scaricare il *Set informativo*;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

Diritto del *Contraente* al ripensamento

Il *Contraente* può recedere entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.



- > **“Acque interne”**: fiumi, laghi e la porzione di mare interna alla linea di bassa marea della costa.
- > **“Aggravamento del Rischio”**: si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- > **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- > **“Codice delle Assicurazioni Private”**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- > **“Codice della Nautica”**: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- > **“Conducente”**: il proprietario del *Natante* e le persone da lui autorizzate a guidarlo.
- > **“CONSAP”**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 – 00198, www.consap.it.
- > **“Contraente”**: la persona fisica, impresa o altro ente che stipula il contratto di assicurazione.
- > **“Decorrenza”**: la data a partire dalla quale inizia l'assicurazione.
- > **“Genertel”**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- > **“Incidente”**: il *Sinistro*, che coinvolge il *Natante*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla navigazione.
- > **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta da *Genertel* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- > **“Massimale”**: la cifra massima indicata in *Polizza* che *Genertel* si impegna di pagare in caso di *Sinistro*.
- > **“Natante”**: mezzo assicurato, indicato in *Polizza*. Come natante consideriamo i seguenti mezzi ad uso privato:
 - unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, a prescindere dalla loro propulsione, come definita dal Codice della Navigazione;
 - motore marino;
 - moto d'acqua.
- > **“Polizza”**: il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra *Genertel*, *Contraente* e *Assicurato*.
- > **“Premio”**: la somma dovuta dal *Contraente* a *Genertel* a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte e eventuali oneri di legge.
- > **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- > **“Rivalsa”**: il diritto di *Genertel* a recuperare dal *Contraente* e dall'*Assicurato* l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- > **“Set Informativo”**: l'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- > **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale *Genertel* presta l'assicurazione.
- > **“Spese borsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- > **“Trasportati”**: le persone trasportate sul *Natante* in modo conforme alla legge.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a *Genertel* i documenti richiesti. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*. Nella causale del versamento vanno indicati
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di matricola o di preventivo.
- carta di pagamento;
- PayPal.

Il pagamento rateale, se proposto da *Genertel*, può essere effettuato solo con carta di credito o carta di debito. Con il pagamento rateale il *Contraente* preautorizza il prelievo di tutte le rate successive. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata. La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare il contratto *Genertel* verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, *Genertel* non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di *Premio*. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel anticipa la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email) e lo invia in formato cartaceo. Per poter navigare il *Contraente* deve avere il contrassegno cartaceo.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Dopo il pagamento del *Premio* è indispensabile attendere il Certificato di assicurazione e il contrassegno per poter circolare con il *Natante*.

Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione e il contrassegno cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, le garanzie assicurative operano dalle ore 24:

- del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*;
- del giorno del pagamento se questo avviene dopo.

In caso di pagamento con bonifico, il giorno del pagamento è la data in cui *Genertel* ha l'evidenza contabile del pagamento.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il *Contraente* deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze con-

1 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"



cordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza come previsto dal Codice Civile² e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento. Per le rate successive alla prima, *Genertel* spedisce il Certificato di assicurazione dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo *Premio*.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il *Contraente* è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C. per il medesimo natante (c.d. "periodo di comportamento").

Art. 4 - Proposta del rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, *Genertel* può inviare via email al *Contraente* una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del *Premio* da versare. Il pagamento del *Premio* implica l'accettazione delle nuove condizioni di *Premio* e di contratto che rispondono comunque ai bisogni del *Contraente* o non influiscono su di essi.

Il *Contraente* esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo *Premio* entro la scadenza del contratto.

Ricevuto il pagamento, *Genertel* anticipa al *Contraente* la *Polizza* e il certificato di assicurazione via email e invia questi documenti assieme al contrassegno in formato cartaceo.

Art. 5 - Diritto del *Contraente* al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite:

- lettera raccomandata a *Genertel* S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di *Genertel*.

Fatta la richiesta, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione) e deve distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, *Genertel* rimborsa al *Contraente* entro 15 giorni dalla data di lavorazione della richiesta il *Premio* non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale:

- nelle seguenti acque del Mar Mediterraneo fino agli stretti:
 - acque internazionali;
 - acque territoriali, zone contigue e zone economiche esclusive dei seguenti Paesi: Italia, Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Gibilterra, Grecia, Israele, Libano, Malta, Marocco, Montenegro, Principato di Monaco, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia;
- nelle *Acque interne* dei seguenti Paesi: Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia.

In ogni caso le garanzie non operano nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* - Variazioni del *Rischio*

Genertel consente l'assicurazione e determina il *Premio* in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti. Il *Contraente/Assicurato* si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in *Polizza*, inclusi:

- la presenza delle garanzie richieste;

2 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

- la correttezza dei *Massimali*;
- la correttezza delle *Somme assicurate*;
- la correttezza delle *Franchigie* e degli *Scoperti*.

Il *Contraente/Assicurato* deve richiedere eventuali rettifiche entro **14 giorni** dalla *Decorrenza*.

Il *Contraente/Assicurato* deve fornire a *Genertel* informazioni precise e complete, per permettere di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.

Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo;
- determinare la cessazione dell'assicurazione³.

Per la garanzia R.C. il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁴; ma *Genertel* può rivalersi, in tutto o in parte, sul *Contraente/Assicurato* responsabile.

Genertel può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.

Il *Contraente/Assicurato* deve subito comunicare a *Genertel*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*Aggravamento del rischio*). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁵.

Il *Contraente/Assicurato* può inoltre comunicare a *Genertel* se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del *Rischio*). In tal caso, per la scadenza di *Premio* successiva alla comunicazione, *Genertel* può richiedere il minor *Premio* o recedere dal contratto⁶.

Art. 8 – Gestione del contratto

Art. 8.1 Cessazione del rischio

Art. 8.1.1 - Trasferimento del contratto su altro natante

Il *Contraente* può chiedere di trasferire il contratto su un altro natante solo se il *Rischio* relativo al *Natante* assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:

- vendita;
- furto;
- demolizione;
- distruzione
- esportazione definitiva del *Natante*.

Per poter trasferire il contratto, il natante su cui il *Contraente* chiede il trasferimento deve essere dello stesso *Proprietario* (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio del *Premio*. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'*Assicurato* entra in possesso del nuovo natante e, allo stesso tempo, cessano tutte le garanzie del *Natante* assicurato in precedenza.

Salvo il caso di furto, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, *Genertel* può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per *Sinistri* denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del *Natante*.

Se il *Contraente* richiede il trasferimento del contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, *Genertel* richiede il pagamento della stessa al momento della stipula della variazione.

3 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

4 Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private

5 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

6 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"



Art. 8.1.2 - Risoluzione anticipata del contratto

Risoluzione anticipata del contratto

Il *Contraente* può chiedere la Risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:

- vendita;
- furto;
- demolizione;
- distruzione;
- esportazione definitiva del *Natante*.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. *Genertel* procede alla Risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal *Contraente* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita del *Natante*:** l'atto di vendita;
- **in caso di demolizione o distruzione del *Natante*:** l'attestazione che certifica la demolizione o la distruzione del *Natante*;
- **in caso di esportazione del *Natante*:** l'attestazione che certifica l'esportazione.

Ricevuti i documenti *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N..

Art. 8.1.3 - Cessione del contratto all'acquirente del *Natante*

In caso di vendita del *Natante*, il *Contraente* deve avvisare subito *Genertel* se cede al compratore anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il *Contraente* deve pagare tutte le rate fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido:

- in caso di pagamento a rate, solo per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal *Contraente*;
- in caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché *Genertel* non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 9 - Tutela del *Contraente* in caso di furto del *Natante*

In caso di furto del *Natante* il contraente deve darne immediata comunicazione a *Genertel* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il *Contraente* non vuole trasferire il contratto su un altro *Natante* o non vuole sospendere lo stesso, *Genertel* rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale *Premio* non usufruito della sola garanzia R.C., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve comunicare a *Genertel* se esistono altre assicurazioni per lo stesso *Rischio* presso altri assicuratori:

- prima di stipulare il contratto, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se le stipula in un momento successivo.

Se non lo comunica, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri come previsto dal Codice Civile⁷.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Area Riservata

Per questo contratto, *Genertel* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance)

⁷ Art. 1910 del Codice Civile

dove il *Contraente* può:

- fare il preventivo e stipulare la polizza;
- trasferire il contratto su un altro natante;
- consultare e scaricare il *Set informativo*;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile dal sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il *Contraente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo sul sito internet www.genertel.it.

Il servizio è gratuito.

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C., *Genertel* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Genertel* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 15 – Denuncia di Sinistro

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a *Genertel* entro **3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il *Sinistro* o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione di denuncia del *Sinistro* può essere inviata dal *Contraente* con l'app Genertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

Art. 16 - Pagamenti da parte di Genertel

Genertel paga le somme dovute per rimborsi di *Premio* e *Sinistri* – anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 17 - Modalità di reclamo

A *Genertel*

Eventuali reclami possono essere presentati a *Genertel* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Genertel S.p.A.* - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality – Via Machiavelli 4 – 34132 Trieste;
- tramite il **sito internet** di *Genertel* www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi – Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e sono gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Genertel*, *Genertel* provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**:

- con **lettera** inviata a IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- con **fax** al numero 06.42133206;
- tramite **PEC** all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo si trova sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i con-



sumatori - Reclami”.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più in dettaglio le relative circostanze.

Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio avvalersi della:

- Mediazione per le controversie sui contratti di assicurazione. La richiesta va inviata tramite lettera raccomandata alla sede legale di Genertel o PEC genertel@pec.genertel.it. Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
- Negoziazione assistita per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o natanti. La richiesta va inviata a Genertel tramite il proprio avvocato.

Inoltre, è possibile attivare:

- Arbitrato per le controversie che riguardano la garanzia “Assistenza legale”. Se l'Assicurato non è d'accordo con Genertel sulla gestione del Sinistro, può richiedere un arbitrato per valutare se il parere di Genertel è corretto. La richiesta va inviata tramite lettera raccomandata alla sede legale di Genertel o PEC genertel@pec.genertel.it;
- **Procedura FIN-NET** per le controversie con un'impresa che ha sede in altro Stato membro dell'Unione Europea. E' la procedura creata in Europa e dedicata alla risoluzione delle liti transfrontaliere. Per attivarla è possibile rivolgersi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) oppure all'IVASS che provvede a coinvolgere il soggetto competente e ne dà notizia al reclamante.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati.

La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (iii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1. per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
2. per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali⁸ e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi.

Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

⁸ Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion



a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;

b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici

- obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevenienza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITA' CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione⁹.

Se il *Natante* durante la navigazione o mentre giace in acque pubbliche o private causa senza volerlo danni a terzi, *Genertel* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni. Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale*.

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria *Genertel* assicura, con lo stesso *Massimale* e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo a terzi:

- da incendio del *Natante* in aree private, **con il limite del 3% del *Massimale*** (c.d. "*Ricorso Terzi*");
- da un *Trasportato* (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.2 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*;
- dalla partecipazione del *Natante* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Nei casi sopra citati *Genertel* può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

Il *Conducente* responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia.

Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e **sono quindi esclusi dalla copertura i seguenti soggetti**:

1. il *Proprietario*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio e il locatario in caso di *natante* concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi del *Conducente* o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

⁹ Art.122 Codice delle Assicurazioni Private



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.3 - Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera per i *Sinistri*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente nautica prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente nautica scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente nautica non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla conduzione se questa avviene nel rispetto della normativa vigente.
- b) relativi ad inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Nautica¹⁰;
- d) subiti dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- e) che avvengono nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione non avviene in conformità alla normativa vigente;
- f) che avvengono nel caso di *Natante* noleggiato in modo occasionale, se la navigazione non avviene in conformità alla normativa vigente;
- g) che avvengono durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti e l'attività idrosciatoria (ad esempio sci nautico).

In tutti i casi sopra citati *Genertel* può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

SEZIONE 2 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al *Proprietario*, al locatario in caso di leasing o al *Conducente*:

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, se durante la navigazione del *Natante* assicurato avviene un *Incidente* che provoca un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
- b) l'**assistenza giudiziale** se l'assicurato è indagato o imputato in un **procedimento penale** per un *Incidente* che avviene durante la navigazione del natante assicurato.

In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.2 - Gestione del Sinistro

Genertel, ottenuta tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. Se questa fase di studio ha esito positivo, *Genertel*:
2. anticipa all'assicurato fino a **500 euro** le spese documentate relative:
 - al soccorso del *Natante* danneggiato;
 - al ripristino del *Natante* danneggiato;
 - al danno fisico subito.

Questo anticipo è unico per ciascun *Sinistro* e l'*Assicurato* deve restituirlo a *Genertel* se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;

3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'*Incidente* accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (CONSAP) o avviene in Italia con una controparte estera (UCI);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'*Assicurato*. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;

¹⁰ Art. 53 Bis, Ter e Quater

5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in Polizza, le eventuali spese documentate:

- a) per l'intervento del legale;
- b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
- d) pagate a favore della controparte.

Genertel non paga multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* sempre e solo nei limiti del *Massimale di Polizza*; questo *Massimale* è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'*Assicurato*, sia per il recupero del danno in sede civile.

Le garanzie operano solo per i Sinistri per cui gli incarichi a legali o periti sono già stati autorizzati da *Genertel* per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del *Sinistro*, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con *Genertel*, **in caso contrario l'*Assicurato* risponde di tutte le spese sostenute da *Genertel* per la gestione della pratica.**

Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, *Genertel* propone all'*Assicurato* di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:

- quando le pretese dell'*Assicurato* presentano possibilità di successo;
- quando è necessaria la difesa penale.

L'*Assicurato* può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da *Genertel* o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di *Genertel*.

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a *Genertel* se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da *Genertel*, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. *Genertel* si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* sempre e solo nei limiti del *Massimale di Polizza* (*Massimale* unico anche in caso di intervento di più legali). *Genertel* richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'*Assicurato* non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.

Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da *Genertel*. Se *Genertel* non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato deve aggiornare *Genertel* a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 2.3 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il *Massimale di Polizza* e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le *Spese borsuali* relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da *Genertel*, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 2.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'*Assicurato* ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale.

Di conseguenza *Genertel* non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'*Assicurato* devono restituire le



somme che *Genertel* ha anticipato a titolo di *Spese borsuali* e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, le spese sono rimborsate sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, *Genertel*, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se *Genertel* non concede il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di *Genertel* e sono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di **1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il *Massimale di Polizza*. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a *Genertel*.

Procedimento di mediazione

Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'*Assicurato* e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, *Genertel* non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, *Genertel* risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 2.5 Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare *Genertel* a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'*Assicurato*.

Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a *Genertel* una copia della sentenza o del decreto del giudice. *Genertel* provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'*Assicurato* redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il *Massimale di Polizza*.

Questo *Massimale* comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di *Genertel* per consulenze e perizie. Gli onorari dei consulenti sono in ogni caso detratti dal *Massimale* previsto dalla *Polizza*.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia subito la denuncia via email all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 4.1.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.6 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- b) in caso di controversie tra il Conducente e i suoi Trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Nautica (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del Natante;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del Natante;
- g) per i Sinistri che avvengono quando il Conducente non ha la patente nautica prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però in caso di:
 - patente nautica scaduta se il Conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - patente nautica non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla conduzione se questa avviene nel rispetto della normativa vigente.
- h) per i Sinistri che avvengono quando il Conducente è sanzionabile perché naviga sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Nautica¹¹;
- i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile;
- j) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
- k) per i Sinistri che avvengono quando il Natante partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- l) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali.

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 2.8 - Arbitrato

Se l'Assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del Sinistro, può chiedere di avviare una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto.

Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'Assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il Massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER I SINISTRI DI ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Incidente

In caso di Incidente, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro a Genertel entro 3 giorni da quando è avvenuto o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile¹². L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto al Risarcimento se non rispetta le condizioni sopra indicate, in linea con il Codice Civile¹³.

Genertel ha il diritto di agire in Rivalsa in caso di ritardo, inesattezza o mancato invio della denuncia o della documentazione, in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private¹⁴.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'Incidente;

¹¹ Art. 53 Bis, Ter e Quater

¹² Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

¹³ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

¹⁴ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"



- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale e residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazioni di nome e cognome, codice fiscale e residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi al giorno della denuncia).

Se in conseguenza dell'Incidente ci sono lesioni a terzi o al Conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del *Natante* (*Conducente/Trasportato*);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).



SE HAI BISOGNO DI ASSISTENZA

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri** +39.040.20.20.40, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14;
- collegati a **www.genertel.it** e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia a Genertel puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia via email a **sinistri@genertel.it**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS e Android e **denunci il Sinistro** dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'*Incidente*! Inoltre trovi subito tutti i numeri utili in caso di emergenza!

Art. 3.2 - *Risarcimento del Trasportato*

Genertel risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Natante* come previsto dalla legge¹⁵. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 3.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di *Incidente* con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito **www.consap.it**.

¹⁵ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del *Codice delle Assicurazioni Private*

Art. 3.4 - Sinistri provocati da natanti stranieri

In caso di *Sinistro* provocato da un natante straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, l'*Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, la richiesta di *Risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare in maniera esatta l'assicuratore del natante straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un natante immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'*Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale consap.it.

Art. 3.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Genertel* può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare, se necessario, legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati. A tal fine l'*Assicurato* deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3.1 Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di *Genertel* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di legge¹⁶; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese sono ripartite tra *Genertel* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 4 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DI ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta a *Genertel* e **trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica entro 12 mesi** dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'*Incidente*. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

¹⁶ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile

Note



Contatti utili



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 telefono: +39.040.20.20.20
sab 8-14



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9-18 telefono +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

email assistenzalegale@genertel.it
posta Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax +39.06.42133206
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste